

ACCORDO

tra

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)

e

Federazione Nazionale dei Gruppi di Attività Teatrale (FederGAT)

(Organizzazione di categoria a carattere nazionale)

di seguito insieme congiuntamente “Le Parti”

PREMESSO

- che SIAE, Ente Pubblico Economico a base associativa, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (nel seguito “LdA”), del relativo Regolamento e successive modificazioni, inerenti la protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, e dell'articolo 1 della Legge 09/01/2008, n. 2, nonché del D.Lgs. n. 35/2017 e dell'art. 19 del D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito con modificazioni nella Legge 04/12/2017 n. 172, svolge funzioni di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore derivanti dalle utilizzazioni delle opere dell'ingegno dalla stessa rappresentate;
- che SIAE, sulla base di quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 35/2017, è un Organismo di Gestione Collettiva (nel seguito O.G.C.) iscritto nell'elenco dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con data di comunicazione adeguamento del 17/11/2017;
- che FederGAT è una Federazione costituita con lo scopo di rappresentare le Compagnie teatrali amatoriali alla stessa iscritte e tutelarne gli interessi a livello nazionale, comunitario ed internazionale, promuovendo lo sviluppo del settore;
- che il teatro amatoriale rappresenta una componente di tradizione nell'ambito delle attività spettacolistiche teatrali in Italia e all'estero e che si contraddistingue per il fatto che le Compagnie sono organizzate in entità senza scopo di lucro e gli spettacoli teatrali non devono prevedere compensi per le prestazioni artistiche rese;
- che gli affiliati FederGAT, a norma di statuto della stessa Federazione, devono garantire il possesso dei requisiti necessari per essere identificati come Compagnie amatoriali e associazioni senza scopo di lucro;
- che il repertorio intermediato da SIAE riveste un ruolo fondamentale per gli affiliati FederGAT costituendo elemento essenziale per la realizzazione di spettacoli da parte delle

Compagnie teatrali amatoriali che operano spesso anche come Organizzatori dello spettacolo;

- che SIAE, ai fini della semplificazione delle attività di gestione del repertorio tutelato, ha avviato un processo di revisione del settore delle rappresentazioni amatoriali finalizzato ad agevolare l'utilizzazione del repertorio, tramite una limitazione delle opere gestite con preventiva autorizzazione da parte degli aventi diritto, che permetterà di ottenere uno snellimento delle attività di rilascio dei Permessi di Rappresentazione (Mod. 116) e delle attività di quantificazione e incasso dei diritti d'autore dovuti;
- che l'obiettivo di semplificazione non deve compromettere il rispetto da parte delle Compagnie teatrali amatoriali sia dei tempi previsti per la richiesta dei Permessi per Spettacoli e Trattenimenti (Mod. 116) sia delle modalità di rappresentazione delle opere indicate negli stessi, che comprendono il divieto di procedere a modificazioni, quali traduzioni e/o elaborazioni dell'opera, nonché modificazioni del titolo, non previamente autorizzate, e l'obbligo di annunciare in tutta la pubblicità autori ed eventuali traduttori o adattatori dell'opera rappresentata;
- che attualmente gli spettacoli teatrali messi in scena da Compagnie amatoriali sono disciplinati con tariffe definite da SIAE in linea con i modelli tariffari previsti per gli spettacoli dal vivo;
- che SIAE ha da tempo intrapreso un percorso di semplificazione dei propri sistemi tariffari ed ha individuato, nell'ambito degli spettacoli teatrali a carattere amatoriale, la possibilità di attuare una sperimentazione limitata ad alcune particolari casistiche;
- che il percorso di semplificazione intrapreso da SIAE prevede anche interventi volti ad implementare strumenti per agevolare la consultazione del repertorio tutelato per le utilizzazioni da parte delle Compagnie teatrali amatoriali delle opere amministrate;
- che SIAE ritiene opportuno definire la disciplina da applicare al teatro amatoriale sottoscrivendo accordi con le associazioni rappresentative del settore;
- che è nell'interesse di entrambe le Parti addivenire alla sottoscrizione di tale accordo, al fine di instaurare una reciproca cooperazione che assicuri certezza e correttezza di rapporti tra gli aderenti a FederGAT e SIAE.

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha ad oggetto l'utilizzazione di opere amministrate anche pro quota appartenenti al repertorio SIAE gestito dalla Sezione DOR e, limitatamente alle opere musicali in accompagnamento alla rappresentazione teatrale, dalla Sezione MUSICA in rappresentazioni pubbliche "dal vivo" a pagamento o gratuite messe in scena da Compagnie teatrali amatoriali e dalle stesse organizzate o organizzate da altri operatori teatrali.

Per l'individuazione dei tipi di opere appartenenti ai repertori DOR e MUSICA si fa rinvio alle previsioni dello Statuto SIAE pubblicato sul sito della Società.

Il repertorio tutelato da SIAE è consultabile sul sito www.siae.it.

ARTICOLO 3

IDENTIFICAZIONE COMPAGNIE AMATORIALI

Per la corretta identificazione dei soggetti che svolgono attività amatoriale ai fini dell'applicazione del regime tariffario previsto, SIAE acquisirà, su base annuale, apposita autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della Compagnia teatrale amatoriale, come da modello allegato (allegato 1).

L'autocertificazione verrà resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e dovrà contenere i seguenti dati obbligatori: denominazione, sede, telefono, e-mail, codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al RUNTS ove presente. Dovrà, inoltre, prevedere l'assenza di fini di lucro e la gratuità delle prestazioni artistiche rese dai componenti della Compagnia amatoriale.

Le Compagnie si impegnano, inoltre, a evidenziare in qualsiasi pubblicizzazione delle rappresentazioni (attraverso locandine, stampa locale, social e simili) che la Compagnia ha carattere amatoriale, anche tramite indicazione del logo FederGAT.

SIAE si riserva di verificare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate.

ARTICOLO 4

AUTORIZZAZIONE SPETTACOLI

L'Organizzatore deve richiedere all'Ufficio SIAE territorialmente competente l'Autorizzazione per Spettacoli e Trattenimenti (Permesso – Mod. 116) almeno trenta giorni prima dell'inizio della rappresentazione, onde consentire di accertare le condizioni di tutela dell'opera anche attraverso gli Uffici della Direzione Generale. Nella richiesta del Permesso deve essere anche indicata la Compagnia teatrale amatoriale (denominazione/codice fiscale/partita IVA) che porterà in scena l'opera e ove non già presente la Compagnia dovrà rilasciare anche l'autocertificazione di cui all'articolo precedente.

Nel caso in cui i tempi di richiesta non permettano a SIAE di rilasciare l'autorizzazione, l'Organizzatore dovrà provvedere a sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità da consegnare all'Ufficio SIAE competente con cui, oltre a rendere noti il titolo, gli autori ed eventuali traduttori/adattatori, calendario e prezzi delle rappresentazioni, si renderà responsabile del pagamento di quanto dovuto per la rappresentazione, secondo quanto successivamente comunicato dalla SIAE, costituendo adeguato deposito.

Nel caso di divieto dell'avente diritto all'utilizzazione del proprio repertorio, l'Ufficio SIAE competente per territorio ne darà tempestiva comunicazione scritta all'Organizzatore.

Tutte le comunicazioni a SIAE potranno essere inviate all'Ufficio SIAE territoriale competente anche a mezzo e-mail.

Gli Organizzatori dovranno comunicare ai competenti Uffici SIAE – con le modalità e nei termini indicati nelle Condizioni Generali del Permesso pubblicate sul sito SIAE (www.siae.it) – ogni variazione e/o integrazione alla programmazione, anche per quanto riguarda l'eventuale modifica dei prezzi d'ingresso, della data o dell'orario d'inizio degli spettacoli.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE

Fatto salvo il diritto dell'autore di stabilire un compenso superiore, alle rappresentazioni amatoriali verranno applicate le tariffe di cui alle successive tabelle basate sul genere dell'opera teatrale, sulla capienza del locale e sul prezzo del biglietto più elevato praticato per lo spettacolo.

A) COMPENSI FORFETTARI PER SPETTACOLI CON PREZZO DEL BIGLIETTO FINO A € 30 E CAPIENZA DEI LOCALI FINO A 300 POSTI

OPERE DI PROSA, CABARET, OPERETTE

Tabella A.1

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPENZE FINO A 100 POSTI
Gratuito	€ 60
€ 0,01 – € 15,00	€ 80
€ 15,01 – € 30,00	€ 125

Tabella A.2

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPIENZE DA 101 A 300 POSTI
Gratuito	€ 85
€ 0,01 – € 15,00	€ 115
€ 15,01 – € 30,00	€ 165

TEATRO MUSICALE (COMMEDIE MUSICALI, MUSICAL, DRAMMI MUSICALI)

Tabella A.3

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPIENZE FINO A 100 POSTI
Gratuito	€ 90
€ 0,01 – € 15,00	€ 120
€ 15,01 – € 30,00	€ 188

Tabella A.4

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPIENZE DA 101 A 300 POSTI
Gratuito	€ 128
€ 0,01 – € 15,00	€ 173
€ 15,01 – € 30,00	€ 248

Nel caso di proventi diversi dall'incasso da biglietteria (sponsorizzazioni, contributi, etc.) verrà applicata la disciplina prevista al successivo punto B.

B) COMPENSI MINIMI, PERCENTUALI E FISSI PER SPETTACOLI CON PREZZO DEL BIGLIETTO SUPERIORE A € 30 O CAPIENZA DEI LOCALI OLTRE 300 POSTI

In caso di spettacoli allestiti in locali con capienza maggiore di 300 posti o con prezzo del biglietto più elevato superiore a € 30 oppure in presenza di proventi diversi dalla vendita dei biglietti, verrà applicato il modello tariffario standard (base di calcolo, aliquote e maggiorazioni) pubblicato sul sito SIAE (www.siae.it) nella sezione “Rappresentazioni teatrali” e nella sezione Musica – Rappresentazioni teatrali (musica)” – costantemente aggiornate e alle quali si fa esplicito rinvio. Il compenso così determinato non potrà essere inferiore ai seguenti minimi di compenso.

OPERE DI PROSA, CABARET, OPERETTE

Tabella B.1 - Minimi di Compenso in caso di Biglietti superiori a € 30,00

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPIENZE FINO A 100 POSTI	CAPIENZE DA 101 A 300 POSTI
> € 30,00	€ 145	€ 185

Tabella B.2 – Fissi e Minimi di Compenso per Capienze Superiori a 300 posti

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPIENZE SUPERIORI A 300 POSTI
Gratuito	€ 115
€ 0,01 – € 15,00	€ 145
€ 15,01 – € 30,00	€ 195
> € 30,00	€ 215

TEATRO MUSICALE (COMMEDIE MUSICALI, MUSICAL, DRAMMI MUSICALI)**Tabella B.3 – Minimi di Compenso in caso di Prezzo del Biglietto superiore a € 30,00**

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPIENZE FINO A 100 POSTI	CAPIENZE DA 101 A 300 POSTI
> € 30,00	€ 218	€ 278

Tabella B.4 – Fissi e Minimi di Compenso per Capienze superiori a 300 posti

PREZZO DEL BIGLIETTO	CAPIENZE SUPERIORI A 300 POSTI
Gratuito	€ 173
€ 0,01 – € 15	€ 218
€ 15,01 – € 30,00	€ 293
> € 30,00	€ 323

Si intendono come spettacoli gratuiti gli spettacoli per i quali non è previsto il rilascio di titolo di ingresso a pagamento e ai quali non sia connesso alcun altro introito quali sponsorizzazioni, contributi, proventi derivanti da diritti di ripresa radiofonica, televisiva e audiovisiva, ecc. Per ulteriori tipologie di proventi si rinvia alle Condizioni del Permesso rilasciato ai singoli organizzatori e al sito www.siae.it.

L'organizzatore dovrà esibire la documentazione contabile e/o contrattualistica utile alla verifica degli importi dichiarati.

Per le erogazioni in beni o servizi si dovrà tenere conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato. In questi casi sarà corrisposto il compenso fisso di cui alle Tabelle B.2 e B.4.

C) TARIFFE MUSICA E PROGRAMMI MUSICALI

COMPENSI FORFETTARI PER SPETTACOLI CON PREZZO DEL BIGLIETTO FINO A € 30 E CAPIENZA DEI LOCALI FINO A 300 POSTI

Nel caso in cui lo spettacolo teatrale preveda l'utilizzo di opere musicali, in tutto o in parte amministrate da SIAE, i compensi indicati nelle tabelle A1 e A2 che precedono sono maggiorati di 1/3 per gli spettacoli di prosa e del 50% per gli spettacoli di cabaret e per le commedie musicali con musiche preesistenti.

COMPENSI MINIMI, PERCENTUALI E FISSI PER SPETTACOLI CON PREZZO DEL BIGLIETTO SUPERIORE A € 30 OCAP IENZA DEI LOCALI OLTRE 300 POSTI

Nel caso in cui lo spettacolo teatrale preveda l'utilizzo di opere musicali, in tutto o in parte amministrate da SIAE, in spettacoli allestiti in locali con capienza maggiore di 300 posti o con prezzo del biglietto più elevato superiore a € 30 oppure in presenza di proventi diversi dalla vendita dei biglietti, verrà applicato il modello tariffario standard (base di calcolo, aliquote e maggiorazioni) pubblicato sul sito SIAE (www.siae.it) e nella sezione Musica – Rappresentazioni teatrali (musica) – costantemente aggiornati e ai quali si fa esplicito rinvio. Il compenso così determinato non potrà essere inferiore agli importi indicati nelle tabelle B1 e B2, maggiorati di 1/3 per gli spettacoli di prosa e del 50% per gli spettacoli di cabaret e per le commedie musicali con musiche preesistenti.

In caso di spettacoli gratuiti intesi come spettacoli per i quali non è previsto il rilascio di titolo di ingresso a pagamento e ai quali non sia connesso alcun altro introito quali sponsorizzazioni, contributi e proventi derivanti da diritti di ripresa radiofonica, televisiva e audiovisiva i compensi dovuti sono quelli indicati nelle tabelle B1 e B2, maggiorati di 1/3 per gli spettacoli di prosa e del 50% per gli spettacoli di cabaret e per le commedie musicali con musiche preesistenti. In ogni caso, qualora la durata delle musiche utilizzate non superi i 4 minuti le maggiorazioni di compenso sopra indicate saranno ridotte dei 2/3.

L'organizzatore deve richiedere all'Ufficio SIAE competente per territorio la fornitura dei "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del direttore o responsabile delle esecuzioni.

Il programma musicale, debitamente compilato e firmato dal responsabile delle esecuzioni, deve essere restituito all'Ufficio territoriale SIAE entro il giorno successivo all'esecuzione e, comunque, entro il termine del pagamento dei Diritti d'Autore.

ARTICOLO 6**MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI COMPENSI**

I compensi verranno applicati in base alla tipologia di spettacolo dichiarata dall'Organizzatore, salvo ulteriori accertamenti che dovessero identificare, anche successivamente al pagamento, una diversa tipologia di spettacolo.

ARTICOLO 7**COLLABORAZIONE FederGAT**

Al fine di favorire l'esatta conoscenza da parte delle Compagnie delle previsioni e delle modalità di applicazione del presente Accordo, e più in generale, al fine di garantire l'adempimento da parte dei propri associati degli obblighi in materia di diritto d'autore, FederGAT si impegna a sensibilizzare le proprie strutture territoriali e, tramite esse, i propri aderenti affinché venga data adeguata diffusione alle condizioni dell'Accordo e alle modifiche con lo stesso introdotte.

Le parti si impegnano ad istituire un canale di comunicazione tra SIAE e un rappresentante nazionale FederGAT, finalizzato ad una maggiore e proficua collaborazione e a fornire alle associazioni affiliate la necessaria assistenza per la corretta interpretazione ed applicazione del presente Accordo.

FederGAT si impegna anche a segnalare a SIAE eventuali criticità applicative o interpretative derivanti dall'esecuzione del presente Accordo in modo da agevolare la loro soluzione anche tramite un confronto fra le parti con modalità che verranno di volta in volta definite.

Nel corso del biennio di vigenza del presente Accordo saranno organizzate occasioni di incontro fra le strutture FederGAT e gli Uffici SIAE, in modo da agevolare la conoscenza del settore teatrale e delle regole di utilizzazione del repertorio.

FederGAT si impegna anche a verificare possibilità di collaborazione che agevolino l'identificazione e la gestione delle Compagnie proprie affiliate, garantendo gli impegni in materia di autocertificazione e prevedendo anche la possibile fornitura di elenchi degli iscritti.

ARTICOLO 8**INADEMPIENZE**

L'inadempimento dell'Organizzatore ad una qualsiasi delle norme previste dal presente Accordo e nell'Autorizzazione – Permesso Mod. 116 – rilasciata, comporterà l'applicazione delle penali previste dall'Autorizzazione medesima ivi incluse quelle previste per le utilizzazioni abusive di opere amministrate da SIAE come indicate nel modello di licenza – Permesso Mod. 116 – pubblicato sul sito SIAE e al quale si fa rinvio.

Eventuali inadempimenti verranno altresì segnalate a FederGAT.

ARTICOLO 9**AGGIORNAMENTO COMPENSI**

Tutti gli importi relativi ai compensi minimi, fissi e forfettari, citati nel presente Accordo, si intendono per stagione teatrale e verranno aggiornati annualmente per il corrispondente periodo sulla base dell'indice ISTAT annuale.

ARTICOLO 10**DURATA E VALIDITA' DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo ha validità dal 1° settembre 2025 fino al 31 agosto 2027. Le parti si impegnano già trascorso il primo anno di efficacia dell'accordo a verificare l'andamento della sperimentazione.

ARTICOLO 11**IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SIAE**

Con la sottoscrizione del presente Accordo con SIAE, il firmatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati da SIAE ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito internet della Società. Dichiara, inoltre, di conoscere il contenuto dei suddetti documenti e si impegna conseguentemente a rispettare nella esecuzione delle proprie obbligazioni i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Eventuali violazioni dei principi contenuti nei suddetti documenti potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Accordo, fatto salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 12**FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che, in relazione ad ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 13**COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi successivamente comunicati per iscritto a mezzo PEC o e-mail.

Per **SIAE**

V.le della Letteratura n. 30
00144 ROMA
PEC: ufficio.accordi@pec.siae.it
E-MAIL: accordi.autori@siae.it

Per **FederGAT**

Via Aurelia n. 796
00165 ROMA
PEC: federgat@cgn.legalmail.it
E-MAIL: segreteria.federgat@gmail.com

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti, costantemente aggiornate e consultabili sul sito istituzionale SIAE (www.siae.it), da intendersi qui integralmente richiamate.

Le Parti si danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole del presente Accordo e che pertanto nei confronti dello stesso non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. anche in relazione agli obblighi di specifica approvazione delle clausole contrattuali mediante doppia sottoscrizione.

Roma,

SIAE

Società Italiana degli Autori ed Editori

DocuSigned by:
Mr Matteo Fedeli
B413FA0D323B402...

20/3/2026

FederGAT

Federazione Nazionale dei Gruppi di
Attività Teatrale

Firmato da:
Fabrizio Fiaschini
0A656A1A906E406...
20/3/2026